

vigente nell'Emilia, nella Lombardia e negli antichi Stati, non potrà mai essere punito con pena minore di sei giorni. Questa è, credo, una disuguaglianza che bisogna evitare.

Nè si può giustamente opporre che questa discrepanza provenga dalla legge stessa, dalla facoltà cioè che la legge dava, e non può a meno di lasciare ai giudici. Questo non è vero, perchè nel concreto, quand'anche il giudice volesse applicare una pena minore, non lo può, perchè il *minimum* stabilito dalla legge è appunto di sei giorni.

Questo è il primo fatto che faccio rilevare alla Camera ed alla Commissione.

Procediamo oltre, alle multe. La multa sarà anche maggiore allorchando si tratta di raggugliare la multa al carcere, in caso di non effettuato pagamento. La multa non può essere mai minore, secondo il Codice che chiamerò sardo, di 51 lire; invece la multa, secondo il Codice toscano, se non erro, può essere anche di 10 lire; quindi si divide in decine, in ventine, in cinquantine.

Dal banco della Commissione. Non si divide in ventine.

MORINI. Mi pare anche in ventine; invece, secondo il Codice sardo, da 51 lire va a 100, a 150, 250, e via dicendo. Questo metodo è sicuramente proporzionato al *maximum* della pena, la quale è di 5 mila lire; quando invece in Toscana non può mai sorpassare le lire 2,000, eccetto il caso di cumulo di pene.

Quindi in questo caso si verifica ciò che diceva, cioè che un cittadino in Toscana sarà punito con 10 lire di multa, invece che nell'Emilia, nella Lombardia e nelle antiche provincie non potrà mai essere punito con una multa minore di lire 51.

Ora vengo al ragguglio, e qui, secondo me, si fa maggiore la disuguaglianza della penalità. La multa, in caso di non effettuato pagamento, mi pare che, a norma del Codice toscano, si raggugli ad un giorno di carcere per ogni cinque lire; invece, secondo il Codice sardo, per ogni tre lire di multa v'ha un giorno di carcere.

Quindi se uno fosse condannato a duemila lire di multa, pel fatto sempre previsto dall'articolo 13 della legge sulla stampa, contemplato nell'articolo 3 del presente disegno di legge, ne verrebbe per conseguenza che, ove non pagasse la multa, sarebbe detenuto in Toscana per un anno, invece nell'Emilia, nella Lombardia e nelle antiche provincie, sarebbe detenuto per due anni. Ora, la discrepanza è tanto grande, che merita, a mio avviso, la pena di essere evitata.

Ciò sarebbe facile a raggiungersi, ove si aggiungesse un articolo o qui o dopo l'articolo 3, nel quale si dicesse che sia il carcere che la multa saranno inflitte secondo che prescrive il Codice sardo, e che la multa, in caso di non effettuato pagamento, sarà pure raggugliata allo stesso Codice.

Gli è per questo che domandava spiegazioni all'onorevole relatore intorno al disposto dell'articolo 3, perchè vi si riscontrano le stesse parole, tanto in questo, quanto in tutti gli altri casi dal progetto contemplati.

Faccio adunque istanza acciocchè si aggiunga un articolo o col numero 3 o col numero 4, o meglio forse col numero 5, nel quale si dica che la multa e il carcere saranno raggugliati secondo il Codice sardo.

PRESIDENTE. Si compiaccia di scrivere la sua proposta.

MORINI. Non avevo scritto il temperamento che propongo, perchè oggi si dovevano discutere altre leggi prima di questa, epperò non credeva di dover prendere ora la parola.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

CEMPINI, relatore. Io non entrerò a rispondere partita-

mente al discorso dell'onorevole preopinante. Io credo che la Commissione possa giustificare sufficientemente il proprio operato collo spiegare chiaramente il concetto con cui essa è proceduta.

Si trattava nel caso attuale di coordinare colla legislazione toscana una legge preesistente, la quale era stata creata sotto l'influsso di altri principii, di coordinarla cioè con un Codice il quale è essenzialmente in molti punti diverso dal Codice penale sardo. Di fronte a ciò non potevano non nascere difficoltà, e credette la Commissione che fosse impossibile il raggiungere, sia nella penalità, sia in tutto il resto, un'eguaglianza perfetta.

Lo scopo della Commissione allora si fu quello di cercare che le disuguaglianze, a cui inevitabilmente doveva andarsi incontro, fossero le più lievi possibili.

Fu in questo concetto che essa coordinò tutto il progetto di legge.

Oggi per parte dell'onorevole preopinante si vorrebbe fare un'innovazione radicale: si vorrebbe sostituire il modo di dividere le pene colla scala del Codice penale sardo al modo di dividerle colla scala del Codice penale toscano. Questa sarebbe, io dico, un'innovazione radicale di fronte al concetto in cui è proceduta la Commissione. Essa infatti credette molto minor danno che piccole disuguaglianze tuttora sussistano, malgrado le cure che prese per toglierle, anzichè variare radicalmente la scala penale toscana e sostituirvi la scala sarda.

Quindi è che la Commissione non crede di dover accettare il temperamento proposto dal preopinante.

Inoltre la Commissione fa un'altra osservazione, ed è che queste disuguaglianze non sono da prendersi come tanto dannose, in quanto che dobbiamo essere compresi dalla speranza che questa legge non sia per essere se non che temporaria, o debba, come tutti auguriamo, avere la breve durata.

Quindi noi crediamo che, di fronte a questa legge provvisoria, a cui è accordata soltanto una durata circoscritta nei minimi termini, sia meno dannoso il mantenere questa lieve disuguaglianza, anzichè alterare la scala penale che adesso è vigente in Toscana; la quale alterazione porterebbe poi certamente molta confusione nelle pronunzie de' tribunali.

Insiste quindi la Commissione per mantenere la sua proposta; e soltanto quando si credesse che a schiarimento maggiore fosse detto nell'articolo 3° come nel 5° che il carcere si divide secondo la scala del Codice penale toscano, la Commissione, per bocca del relatore, dichiara che non avrebbe la menoma difficoltà ad indurre questa modificazione, che essa ha creduta superflua, e che, in vista della maggior chiarezza, accetterebbe di buon grado.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio ha facoltà di parlare.

TECCHIO. Io credo che il vizio della lamentata disuguaglianza non sia tanto grave, per ciò che spetta alla graduazione delle pene, quanto per ciò che spetta alla qualità ed alla severità delle medesime.

Immensa è la differenza fra la pena del carcere secondo il Codice penale toscano, e la pena del carcere secondo il Codice penale sardo.

Il Codice penale sardo così definisce il carcere nell'articolo 27:

« Chiunque sarà condannato alla pena del carcere sarà chiuso in una casa di *correzione* e potrà essere impiegato in alcuni dei lavori stabiliti. »

Il Codice penale toscano invece all'articolo 17 così si esprime:

« Un condannato al carcere lavora nella sua cella od in al-